



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 61 del 12/02/2024	Reg. settore n. 28 del 12/02/2024	Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA.
--	---	--

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.01.2023 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2023 di [Approvazione Piano Esecutivo di Gestione \(PEG\) per il triennio 2024/2026 ai sensi dell' art. 169 d.lgs. n. 267/2000;](#)

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Dato atto:

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;

- che trattandosi di un mercato, quello assicurativo, particolarmente complesso ed essendosi l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione molto ampliata nel tempo, la materia, nella sua specificità, presenta aspetti particolarmente tecnici e di difficile interpretazione;
- che le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- che questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- che il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, così come previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., nel quale l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- che il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti, nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti ai contratti assicurativi e agli eventuali sinistri;

Visto il D.Lgs. 209/2005 che, disciplinando l'attività del broker, ne prevede l'iscrizione al R.U.I. e stabilisce che il broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione soggetti che intendono provvedere alla copertura dei rischi,

assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;

Considerato:

- che il servizio di brokeraggio, affidato per tre anni, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 128 del 26.11.2020 (N.R.G. 420 del 26.11.2020) è scaduto a novembre 2023;
- che le polizze attive a protezione di rischi dell'Ente sono prossime alla scadenza prevista per il 31.03.2024;
- che, al fine di garantire il necessario supporto nella predisposizione della documentazione e nell'esecuzione della procedura di affidamento della gestione del pacchetto assicurativo a copertura dei rischi dell'Ente, occorre preliminarmente avviare la procedura finalizzata all'urgente affidamento del servizio di brokeraggio;

Ravvisata la necessità di individuare, nel più breve tempo possibile, l'operatore economico cui affidare il servizio di brokeraggio;

Considerato che il servizio in argomento non ha carattere oneroso per l'Ente in quanto le prestazioni del servizio di brokeraggio vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi assicurativa, mediante il riconoscimento al Broker delle provvigioni da applicare, in misura percentuale, sui premi pagati alle Compagnie Assicurative;

Valutata l'opportunità di procedere con una modalità di scelta del contraente il più veloce possibile;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Constatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Visto:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”*;
- il Decreto Lgs. n. 36 del 31.03.2023 in particolare l'art. 17 il quale stabilisce che:

“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che per gli affidamenti di servizi forniture di valore inferiore a 140.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'allegato 1.1 al D. Lgs. 36/2023, art. 3, lett. d), nel quale è fornita la seguente definizione dell'affidamento diretto: “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.”;

Considerato:

- che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici;
- che le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- che tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste;

Considerato che il valore stimato dell'affidamento, ai fini dell'individuazione della soglia per l'affidamento diretto del servizio e per l'acquisizione del Codice CIG, quantificato in un massimo di € **1.669,38** (€ 556,46 per annualità) è stato calcolato applicando la percentuale media massima del 10% (media tra la percentuale delle provvigioni applicabili alle polizze assicurative del ramo RCA e a quelle diverse dal ramo RCA) delle provvigioni sui premi delle polizze assicurative in essere.

N. Polizza	scadenza	Rischio	Compagnia	Frazionamento	Premio annuo
F50.013.000457072	31.03.2024	RCA libro Matr.	Vittoria assicurazioni	Annuale	€ 1.219,62
F50.014.0000925250	31.03.2024	RCT/O	Vittoria assicurazioni	Annuale	€ 3.000,00

F50.018.0000457070	31.03.2024	Kasko	Vittoria assicurazioni	Annuale	€ 900,00
F50.025.0000925251	31.03.2024	Infortuni	Vittoria assicurazioni	Annuale	€ 445,00
				TOTALE	€ 5.564,62

Ritenuto confacente alle esigenze dell'Ente procedere con un affidamento diretto previo interpello, attraverso RdO con confronto preventivi nella piattaforma acquistinretepa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di due operatori economici con esperienza pluriennale nel settore;

Dato atto che:

- in data 05.02.2024 sulla piattaforma acquistinretepa del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata avviata la procedura di richiesta di offerta (RdO) con n. identificativo 4018801;
- che il sistema ha generato il CIG n.: B03CAB0B06;
- che la richiesta di offerta è stata rivolta a due operatori economici con esperienza pluriennale nel settore assicurativo;
- entrambi gli operatori economici hanno proposto la propria offerta, e che quella presentata dalla società Paubroker s.r.l.s. con sede in Oristano - Via San Simaco 55, P. Iva: 01195730955 – RUI: B000536033 risulta maggiormente conveniente in quanto applica percentuali di provvigione inferiori rispetto a quelle proposte dall'altro operatore economico invitato;

Ritenuto, pertanto, di adottare la presente determinazione preordinata all'affidamento del Servizio alla società Paubroker s.r.l.s. con sede in Oristano - Via San Simaco 55, P. Iva: 01195730955 – RUI: B000536033;

Ritenuto di riassumere, nel presente atto, gli elementi necessari e principali della manifestazione della volontà di contrarre, precisando:

- **scopo della procedura:** garantire supporto nella gestione delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio;
- **oggetto del contratto:** affidamento del servizio di Brokeraggio;
- **durata del contratto:** triennale;
- **la modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ex 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- **Fornitore:** società Paubroker s.r.l.s. con sede in Oristano - Via San Simaco 55, P. Iva: 01195730955 – RUI: B000536033;
- **Ragioni della scelta del fornitore:** offerta economica più vantaggiosa;
- **Forma del contratto:** la stipula del contratto è prevista nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, così come previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;

Visto il certificato di regolarità contributiva (DURC), Numero Protocollo INAIL_40952928 valido fino al 23/02/2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/90;
- lo Statuto Comunale;
- l vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di affidare alla società Paubroker s.r.l.s. con sede in Oristano - Via San Simaco 55, P. Iva: 01195730955 – RUI: B000536033, specializzata nel settore, il Servizio di Brokeraggio Assicurativo per il Comune di Ussassai, per un periodo di anni tre, da svolgersi nel rispetto dei contenuti della prestazione richiesta con l’invito a formulare l’offerta;

Di procedere al perfezionamento della procedura avviata con la richiesta di offerta (RdO) con n. identificativo 4018801, attraverso la stipula e trasmissione alla società affidataria del documento contrattuale generato dal sistema della piattaforma acquistinrete;

Di precisare che:

- il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per il Comune, né lo stesso è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono sottoscritti i relativi contratti assicurativi;
- gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e all’art. 17 del D. Lgs 36/2023 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- il triennio di validità dell’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto;
- che le provvigioni poste a carico delle compagnie assicurative sono 3% per il ramo RC auto e 7% per gli altri rami;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Di disporre che copia del presente atto venga trasmesso alla Società affidataria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 12/02/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 12/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Oraziotti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

